REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/708 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2018

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modulo che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per l'informativa alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari ([1]), in particolare l'articolo 37, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) In aggiunta agli obblighi di informativa di cui alle direttive 2009/65/CE ([2]) e 2011/61/UE ([3]) del Parlamento europeo e del Consiglio, sono necessari ulteriori obblighi di informativa per consentire alle autorità competenti di rilevare e monitorare con efficacia i rischi presenti sul mercato dei fondi comuni monetari (FCM) e di rispondervi adeguatamente.

(2) L'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 impone agli FCM di fornire alle loro autorità competenti una serie di informazioni dettagliate. Al fine di garantire coerenza in tutta l'Unione europea circa il modo in cui le autorità raccolgono tali dati e di assicurare che dette autorità siano informate dei principali sviluppi del mercato degli FCM e possano agevolare un'analisi collettiva dei potenziali effetti del mercato degli FCM nell'Unione, è necessario che la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti sia uniforme in tutta l'UE. Inoltre, l'utilizzo di un modulo standard per la trasmissione delle informazioni facilita lo svolgimento delle procedure e dei processi connessi agli obblighi di informativa degli FCM e riduce al minimo i costi associati.

(3) Per garantire una vigilanza efficace all'interno dell'Unione, tali dati devono essere trasmessi all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in modo che venga costituita una banca dati centrale sugli FCM.

(4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(5) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]).

(6) La data di applicazione del presente regolamento di esecuzione dovrebbe essere allineata con la data di entrata in applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 al fine di consentire alle autorità nazionali di raccogliere le informazioni da trasmettere alla banca dati dell'ESMA di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1131,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I gestori di fondi comuni monetari (FCM) utilizzano il modulo di cui all'allegato del presente regolamento per l'informativa all'autorità competente di un particolare FCM, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131.

([1]) GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8.

([2]) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

([3]) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

([4]) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).